MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE

# Art. 3 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane)

1. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane |
| Estremi | Legge 20 dicembre 1996, n. 638 |
| Partizione | Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-638-1996/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-unione-delle-comunita-art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it